



Informazioni tecniche – Protezione degli animali

Limitazioni alla detenzione e all'allevamento di ibridi antropogenici di cani e gatti

Gli ibridi antropogenici sono prodotti di incroci tra animali domestici e selvatici, che vengono messi in commercio come cani primitivi o gatti esotici. Il nome di una razza non permette di risalire a un accoppiamento diretto con animali selvatici. Le razze feline derivanti da ibridi interspecifici, quali Savannah, Bengala, Safari, Chausie e Caracal, esistono come forme da allevamento già da diversi anni. Gli animali fondatori delle prime generazioni feline con una componente selvatica elevata sono rari. Per contro, negli ultimi anni è tornata la tendenza a tenere ibridi di lupo (ad es. Husky x lupo).

Ibridi antropogenici che non possono essere detenuti o allevati come animali domestici

I prodotti di incroci con un'elevata componente selvatica non sono indicati come animali da compagnia, in quanto oltre ad avere l'aspetto di animali selvatici si comportano anche come tali. Di conseguenza, il trattamento di questi animali risulta complesso, dal momento che ai sensi dell'articolo 86 dell'ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn) sono equiparati agli animali selvatici. Rientrano in questa categoria la progenie ottenuta da incroci nei quali un genitore o un genitore di quest'ultimo è un animale selvatico (cfr. art. 86 lett. a e c OPAn), nonché ibridi antropogenici con una componente selvatica pari al cinquanta per cento indipendentemente dal numero di generazioni trascorso dal primo incrocio con animali selvatici (cfr. art. 86 lett. b OPAn).

Animale selvatico o domestico?

Chi desidera sapere se sia possibile e ammesso tenere un cane lupo o un gatto ibrido come animale domestico, deve effettuare accertamenti analizzando l'albero genealogico.

Non tutti i cani lupo discendono da un lupo. Sulla base del numero di generazioni non è possibile stabilire se i meticci di lupo rientrino nella categoria degli animali selvatici. I prodotti di incroci tra lupi e cani sono fertili e possono accoppiarsi tra loro all'infinito (la componente selvatica rimane pari al 50% anche dopo un numero qualunque di generazioni). Se questi meticci di lupo al 50% si accoppiano con un cane, la legislazione sulla protezione degli animali considera la progenie della prima generazione al pari di animali selvatici, in quanto il nonno è un lupo. Invece, a partire dalla generazione successiva, possono essere tenuti come cani domestici purché non si siano più verificati incroci con un lupo.

Nel caso dei gatti Bengala e Savannah, i prodotti di incroci di sesso maschile sono sterili almeno fino alla quarta generazione, in quanto ibridi interspecifici. Pertanto, la progenie degli ibridi delle prime generazioni viene accoppiata abitualmente con gatti domestici. Se non vengono più effettuati reincroci con gatti selvatici, questi felini di razza possono essere detenuti come animali domestici già a partire dalla terza generazione.

Ibridi antropogenici che devono essere tenuti in parchi per animali selvatici

Ai sensi dell'art. 86 OPAn, gli ibridi devono essere tenuti in parchi zoologici. A un meticcio di lupo spetta quindi un parco per lupi di 400 m² da cui sia impossibile fuggire e nel quale egli possa scavare e nascondersi. Un gatto Savannah appartenente alla generazione fondatrice F2 ha diritto a un parco simile a quello che spetterebbe a un servalo: un parco esterno che offra possibilità di arrampicarsi e nascondersi con superficie minima pari a 30 m² e un parco interno di almeno 20 m².

Ibridi antropogenici per il cui accudimento è necessaria una formazione

Chi è responsabile dell'accudimento di animali selvatici o ibridi ai sensi dell'art. 86 OPAn deve essere in possesso di una formazione specialistica non legata a una professione per la detenzione di lupi o gatti selvatici oppure di un diploma di guardiano di animali (cfr. art. 85 cpv. 1 – 2 OPAn).

Ibridi antropogenici la cui detenzione è soggetta all'obbligo d'autorizzazione


La detenzione da parte di privati di meticci di lupo o gatti ibridi che rientrano nel campo d'applicazione dell'art. 86 OPAn è soggetta ad autorizzazione (cfr. art. 89 lett. a OPAn). Solo se sono soddisfatte tutte le condizioni in termini di detenzione e formazione, l'autorità cantonale preposta alla protezione degli animali rilascia un'autorizzazione per la detenzione a titolo privato di animali selvatici e/o ibridi ai sensi dell'art. 86 OPAn (cfr. art. 95 lett. a + d OPAn).

Incroci vietati tra animali selvatici

Sono trascorsi millenni da quando gli animali domestici si sono adattati a convivere con l'uomo. La selezione ad opera degli allevatori ha dato origine a numerose razze, sicché per motivi legati alla protezione degli animali non è giustificato crearne di nuove mediante incroci tra animali selvatici, la cui detenzione si rivela difficoltosa. Pertanto, l'ordinanza sulla protezione degli animali vieta l'incrocio di cani e gatti domestici con i loro equivalenti selvatici (cfr. art. 28 cpv. 1 OPAn).

I gatti ibridi della prima e seconda generazione possono essere detenuti previa un'autorizzazione di detenzione, ma non impiegati a scopo di allevamento. Lo stesso vale per gli ibridi di lupo ai sensi dell'art. 86 OPAn.

Incroci tra gatti domestici e servali o gatti del Bengala



Gli animali selvatici e gli incroci di prima e seconda generazione possono essere detenuti osservando le prescrizioni riguardanti gli animali selvatici:

- 1) Autorizzazione di tenuta
- 2) Formazione specifica
- 3) Strutture adeguate (no tenuta in casa/appartamento)

A partire dalla terza generazione (animali ottenuti incrociando gli ibridi F2 con gatti domestici) questi animali (gatti) possono essere tenuti come animali domestici

Diagramma inserito da UVC dicembre 2017

Legislazione: Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn)

Art. 28 cpv. 1 OPAn Allevamento di cani e gatti

¹ L'incrocio di cani e gatti domestici con i loro equivalenti selvatici è vietato.

Art. 85 cpv. 1 - 2 OPAn Requisiti per le persone che detengono o accudiscono animali selvatici

¹ Nelle detenzioni di animali selvatici soggette ad autorizzazione gli animali devono essere accuditi sotto la responsabilità di un guardiano di animali.

² Nelle detenzioni di animali selvatici in cui esiste solo un gruppo di animali con esigenze di detenzione simili è sufficiente che la persona responsabile dell'accudimento abbia conseguito una formazione di cui all'articolo 197.

Art. 86 OPAn Ibridi

Sono equiparati agli animali selvatici:

- a. la progenie ottenuta dall'incrocio fra animali selvatici e animali domestici e dal loro reincrocio per ottenere la forma selvatica;
- b. la progenie ottenuta dall'incrocio con animali di cui alla lettera a;
- c. la progenie di prima generazione ottenuta dall'incrocio tra discendenti di cui alla lettera a e animali domestici.

Art. 89 lett. a OPAn Detenzione privata di animali selvatici

La detenzione da parte di privati degli animali selvatici seguenti è soggetta ad autorizzazione:

- a. mammiferi, eccettuati i piccoli roditori e gli insettivori indigeni.

Art. 95 cpv. 1 lett. a + d OPAn Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione

¹ L'autorizzazione può essere rilasciata soltanto se:

- a. i locali, i parchi e gli impianti rispondono alle esigenze della specie e del numero degli animali, sono conformi allo scopo dell'azienda e non consentono la fuga degli animali;
- d. il personale soddisfa i requisiti di cui all'articolo 85.